

PARERE DEL REVISORE UNICO SU
ASSESTAMENTO GENERALE

COMUNE DI LOGRATO (BS)

Oggetto: Parere su assestamento generale

PREMESSA

In data 17/12/2019 il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione 2020-2022 con delibera n. 46.

In data 28/05/2020 il Consiglio Comunale ha approvato il rendiconto 2019 (delibera n.10), determinando un risultato di amministrazione di euro 1.114.912,86 così composto:

fondi accantonati per euro 408.786,43;
fondi vincolati per euro 419.366,34;
fondi destinati agli investimenti per euro 76.552,36;
fondi disponibili per euro 210.207,73

Dopo l'approvazione del bilancio di previsione il Consiglio Comunale ha approvato le seguenti variazioni di bilancio:

NUMERO DATA	OGGETTO
2 10/03/20	Ratifica variazione al bilancio di previsione finanziario 2020-2022 adottata in via d'urgenza dalla giunta comunale con atto n. 11 del 13/02/2020, ai sensi dell'art. 175 comma 4 d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
7 28/05/20	Ratifica variazione al bilancio di previsione finanziario 2020-2022 adottata in via d'urgenza dalla giunta comunale con atto n. 22 del 01/04/2020, ai sensi dell'art. 175 comma 4 d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
11 28/05/20	Art. 175 d.lgs. 18 agosto 2000 - Variazione al bilancio di previsione finanziario 2020-2022

Dopo l'approvazione del bilancio di previsione sono stati adottati i seguenti atti deliberativi della Giunta Comunale, ai sensi dell'art. 176 del Tuel e del punto 8.12) del principio contabile applicato n. 4.2 al D.Lgs. 118/2011, comportanti prelievi dal Fondo di Riserva:

NUMERO DELIBERA DATA	OGGETTO DELLA DELIBERAZIONE
10 31/01/20	Art. 175 comma 5bis lettera d) del D.Lgs. 18 agosto 2000 - Variazione alle dotazioni di cassa del bilancio di previsione finanziario 2020-2022.
11 13/02/20	Art. 175 D. Lgs. 18 agosto 2000 - Variazione al bilancio di previsione finanziario 2020/2022, adottata in via d'urgenza dalla Giunta Comunale.
15 02/03/20	Art. 175 comma 5bis lettera d) del D.Lgs. 18 agosto 2000/267 - Variazione alle dotazioni di cassa del bilancio di previsione finanziario 2020-2022.
22 01/04/20	Emergenza Coronavirus - Art. 175 D. Lgs. 18 agosto 2000 - Variazione al bilancio di previsione finanziario 2020/2022, adottata in via d'urgenza dalla Giunta Comunale.
27 16/04/20	Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi e variazione agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato ai sensi dell' art. 3 comma 4 d.lgs. 23.06.2011 n. 118
28 16/04/20	Art. 175 comma 5bis lettera d) del D.Lgs. 18 agosto 2000/267 - Variazione alle dotazioni di cassa del bilancio di previsione finanziario 2020-2022.
29 23/04/20	Variazione al piano esecutivo di gestione (peg) 2020/2022 a seguito di deliberazione della Giunta Comunale n. 22 del 01/04/2020 'Emergenza Coronavirus - Art. 175 D. Lgs. 18 agosto 2000 - Variazione al bilancio di previsione finanziario 2020/2022, adottata in via d'urgenza dalla Giunta Comunale.'
39 11/06/20	Variazione al piano esecutivo di gestione (peg) 2020/2022 a seguito di deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 28/05/2020 'Art. 175 d.lgs. 18 agosto 2000 - Variazione al bilancio di previsione finanziario 2020-2022 .'
40 25/06/20	Art. 175 D. Lgs. 18 agosto 2000 - Variazione al bilancio di previsione finanziario 2020/2022, adottata in via d'urgenza dalla Giunta Comunale.
43 03/07/20	Variazione al piano esecutivo di gestione (peg) 2020/2022 a seguito di deliberazione della Giunta Comunale n. 40 del 25/06/2020 ' Art. 175 D. Lgs. 18 agosto 2000 - Variazione al bilancio di previsione finanziario 2020/2022, adottata in via d'urgenza dalla Giunta Comunale.'
44 03/07/20	Art. 175 D. Lgs. 18 agosto 2000 - Variazione al bilancio di previsione finanziario 2020/2022, adottata in via d'urgenza dalla Giunta Comunale.
47 03/07/20	Variazione al piano esecutivo di gestione (peg) 2020/2022 a seguito di deliberazione della Giunta Comunale n.44 del 03/07/2020 ' Art. 175 D. Lgs. 18 agosto 2000 - Variazione al bilancio di previsione finanziario 2020/2022, adottata in via d'urgenza dalla Giunta Comunale.'

Il Responsabile del Servizio Finanziario ha comunicato le seguenti variazioni che sono di sua competenza ai sensi dell'art. 175, comma 5 – quater lettera a), T.U.E.L:

NUMERO DETERMINA DATA	OGGETTO DELLA DETERMINAZIONE	
8 08/01/20	Recepimento determina n. 263 del 30.12.2019 e variazione fondo pluriennale vincolato sul bilancio finanziario 2020-2022 titolo II della spesa	ARCH. BRUNO FORESTI
9 08/01/20	Recepimento determina n. 262 del 30.12.2019 e variazione fondo pluriennale vincolato sul bilancio finanziario 2020-2022 titolo I della spesa	DOTT.SSA BARNI CATERINA
73 10/04/20	Conferimento incarico di patrocinio legale all'Avv. Domenico Bezzi del Foro di Brescia in attuazione della deliberazione G.C.n. 24 del 09.04.2020. Approvazione corrispondente disciplinare di incarico e conseguente impegno di spesa previa contestuale variazione compensativa ex art. 175 del dlgs. n. 267/00	Dott.Marco Esti

Sinora risulta applicata, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 187 del Tuel, una quota di avanzo di amministrazione pari a 653.564,43 così composta:

fondi accantonati	per euro	0,00;
fondi vincolati	per euro	401.634,25
fondi destinati agli investimenti	per euro	76.522,36;
fondi disponibili	per euro	175.407,82.

In data 20/07/2020 è stata sottoposta al Revisore Unico, per la successiva presentazione al Consiglio Comunale, nella prima seduta utile, la proposta di deliberazione e la documentazione necessaria all'esame dell'argomento di cui all'oggetto.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Si ritiene opportuno qui evidenziare inoltre che ai sensi del D.L. 34/2020 (Legge 77 del 18/07/2020 pubblicata in G.U. 180 del 18/07/2020), il termine di controllo e salvaguardia degli equilibri di bilancio fissato dall'art. 193 del TUEL, è stato prorogato al 30/09/2020 stante le incertezze dovute all'emergenza sanitaria causata dal Covid-19.

Per tale motivo il presente parere e la relativa documentazione fornita dall'Ente prendono in prevalenza a riferimento l'assestamento, in considerazione dell'andamento effettivamente riscontrato alla data attuale delle voci di entrate e delle voci di spesa sostenute e sostenende.

L'articolo **193 del TUEL** prevede che:

"1. Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162, comma 6.

2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il **31 luglio di ciascun anno**, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo ad adottare, contestualmente:

a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;

b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;

c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui”.

La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo.

3. Ai fini del comma 2, fermo restando quanto stabilito dall'art. 194, comma 2, possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. Ove non possa provvedersi con le modalità sopra indicate è possibile impiegare la quota libera del risultato di amministrazione. Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2.

4. La mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal presente articolo è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 141, con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo.”

L'articolo **175 comma 8** del TUEL prevede che “mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il **31 luglio di ciascun anno**, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio”.

Rilevato che il regolamento di contabilità dell'ente non ha previsto una diversa periodicità per la salvaguardia degli equilibri di bilancio rispetto al termine del 31 luglio.

Al fine di monitorare l'andamento completo della gestione mantenendo l'equilibrio economico finanziario, gli enti locali devono attestare:

- il rispetto del principio del pareggio di bilancio;
- il rispetto di tutti gli equilibri cui il bilancio è sottoposto;
- la congruità della quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità rispetto sia alla normativa vigente sia all'andamento delle entrate soggette a svalutazione;

- la congruità del fondo rischi passività potenziali e dell'accantonamento per perdite di organismi partecipati.

Nel caso di accertamento negativo, gli enti devono adottare contestualmente:

- le misure necessarie al ripristino del pareggio, qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, della gestione dei residui ed anche della gestione di cassa;
- i provvedimenti di ripiano di eventuali debiti fuori bilancio di cui all'art. 194 del TUEL;
- l'adeguamento del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione, nel caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui, o iscritto nel bilancio di previsione, in relazione a eventuali variazioni di bilancio che si rendessero necessarie;
- le misure per integrare il fondo rischi passività potenziali e l'accantonamento per perdite di organismi partecipati.

L'operazione di ricognizione sottoposta all'analisi del Consiglio Comunale ha pertanto una triplice finalità:

- Verificare, prendendo in considerazione ogni aspetto della gestione finanziaria, il permanere degli equilibri generali di bilancio;
- Intervenire, qualora gli equilibri di bilancio siano intaccati, deliberando le misure idonee a ripristinare la situazione di pareggio;
- Monitorare, tramite l'analisi della situazione contabile attuale, lo stato di attuazione dei programmi generali intrapresi dall'Ente.

ANALISI DELLA DOCUMENTAZIONE

Premesso che quanto accaduto (e tuttora in corso) a causa della diffusione del virus Covid-19, sta avendo anche pesanti ripercussioni sull'andamento delle Entrate degli Enti locali e anche sulla tipologia di spese che gli stessi Enti hanno dovuto e devono adottare e che gli stessi stanziamenti messi a disposizione dal Governo richiedono delle modifiche alle tipologie di entrate e di erogazioni, il Revisore Unico prende atto che alla proposta di deliberazione sono allegati i seguenti documenti:

- a. la stampa del conto del bilancio alla data del 17/07/20;
- b. la relazione dei responsabili di settore sull'andamento delle entrate;
- c. la dichiarazione di insussistenza dei debiti fuori bilancio rilasciata dai responsabili dei servizi o di esistenza di debiti con proposta di riconoscimento e finanziamento;
- d. la dichiarazione dei responsabili dei servizi e del responsabile del servizio finanziario attestante che non si profilano variazioni sostanziali nella consistenza dei residui attivi e passivi, rispetto alle determinazioni effettuate all'atto dell'approvazione del rendiconto;

- e. la dimostrazione che il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione sia ancora adeguato in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui;
- f. il prospetto dimostrativo del rispetto degli equilibri di bilancio secondo quanto stabilito dal D.Lgs 118/2011;
- g. il fondo di cassa, così come risultante dalle scritture del Tesoriere alla data del 30/06/20 e elenco incassi e pagamenti al 30/06/20;
- h. i pareri di regolarità tecnica e contabile rilasciati dal responsabile del servizio finanziario il 20/07/2020.

Il Revisore Unico, procede all'esame della documentazione relativa alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, effettuata dall'Ente, come indicato anche dal principio della programmazione allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011, punto 4.2 lettera g).

Il Responsabile del Servizio Finanziario ha richiesto ai Responsabili dei Servizi le seguenti informazioni:

- l'esistenza di eventuali debiti fuori bilancio;
- l'esistenza di dati, fatti o situazioni che possano far prevedere l'ipotesi di un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;
- l'esistenza di situazione nel bilancio al 31/12/2019 di organismi partecipati tali da richiedere l'accantonamento (o un maggiore accantonamento) a copertura di perdita o disavanzi come disposto dai commi 552 e seguenti dell'art.1 della legge 147/2013 e dal comma 5 dell'art. 14 del D.Lgs. n. 175/2016;
- il corretto svolgimento del crono – programma dei lavori pubblici;
- la segnalazione di eventuali nuove e sopravvenute esigenze e di nuove/maggiori risorse.

Dagli atti a corredo dell'operazione emerge che non sono stati segnalati debiti fuori bilancio da ripianare.

I Responsabili dei Servizi non hanno segnalato, l'esistenza di situazioni che possono generare squilibrio di parte corrente e/o capitale, di competenza e/o nella gestione dei residui.

Le P.O. Responsabili di servizio in sede di analisi generale degli stanziamenti di bilancio hanno segnalato la necessità di apportare variazioni al bilancio di previsione per adeguarlo a nuove esigenze intervenute, anche in relazione alla rilevazione di nuove/maggiori entrate e per la necessità di regolarizzare le transazioni non monetarie.

Tutti gli organismi partecipati hanno approvato i propri bilanci d'esercizio al 31/12/2019, e dal loro risultato non emerge la necessità di effettuare o integrare gli accantonamenti richiesti dall'articolo 21 del D.Lgs. 175/2016.

In riferimento al Fondo Crediti Dubbia Esigibilità, alla luce della Legge di Bilancio 2019 (n. 145/2018), è stata prevista la possibilità che:

(comma 1015) “Nel corso del 2019 gli enti locali possono variare il bilancio di previsione 2019-2021 per ridurre il fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato per l’esercizio 2019 nella missione «Fondi e Accantonamenti» ad un valore pari all’80 per cento dell’accantonamento quantificato nell’allegato al bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità, se sono verificate entrambe le seguenti condizioni:

- 1. con riferimento all’esercizio 2018 l’indicatore annuale di tempestività dei pagamenti calcolato e pubblicato secondo le modalità stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2014, è rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, e le fatture ricevute e scadute nell’esercizio 2018 sono state pagate per un importo complessivo superiore al 75 per cento del totale ricevuto;*
- 2. se il debito commerciale residuo, di cui all’articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, rilevato alla fine del 2018 si è ridotto del 10 per cento rispetto a quello del 2017, o è nullo o costituito solo da debiti oggetto di contenzioso o contestazione.”*

Inoltre al comma 1016 viene previsto che: *“La facoltà di cui al comma 1015 può essere esercitata anche dagli enti locali che, pur non soddisfacendo i criteri di cui al medesimo 1015, rispettano entrambe le seguenti condizioni:*

- 1. l’indicatore di tempestività dei pagamenti, al 30 giugno 2019, calcolato e pubblicato secondo le modalità stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2014, è rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, e le fatture ricevute e scadute nel semestre sono state pagate per un importo complessivo superiore al 75 per cento del totale ricevuto;*
- 2. se il debito commerciale residuo, di cui all’articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, rilevato al 30 giugno 2019 si è ridotto del 5 per cento rispetto a quello al 31 dicembre 2018, o è nullo o costituito solo da debiti oggetto di contenzioso o contestazione.”*

Il comma 1017 prevede che *“I commi 1015 e 1016 non si applicano agli enti che, con riferimento agli esercizi 2017 e 2018, non hanno pubblicato nel proprio sito internet, entro i termini previsti dalla legge, gli indicatori concernenti i tempi di pagamento ed il debito commerciale residuo di cui all’articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e che, con riferimento ai mesi precedenti all’avvio di SIOPE+ di cui all’articolo 14, commi 8-bis e 8-ter, della legge 31 dicembre*

2009, n. 196, non hanno trasmesso alla piattaforma elettronica dei crediti commerciali le comunicazioni relative al pagamento delle fatture”.

Il Revisore Unico, pertanto, prende atto che non sussiste la necessità di operare interventi correttivi al fine della salvaguardia degli equilibri di bilancio, in quanto gli equilibri del bilancio sono garantiti dall'andamento generale dell'entrata e della spesa nella gestione di competenza e nella gestione in conto residui.

In merito alla congruità degli accantonamenti del fondo crediti di dubbia esigibilità nel bilancio di previsione e nell'avanzo di amministrazione, l'accantonamento risulta congruo in base alla verifica dell'andamento delle entrate come da principio contabile 4/2. Lo stesso FCDE è stato modificato a seguito delle variazioni in diminuzione apportate alla stima dell'andamento dell'attività di accertamento per il 2020.

Il Revisore Unico procede ora all'analisi delle variazioni di bilancio proposte al Consiglio Comunale, riepilogate, come segue:

Le variazioni sono così riassunte:

VARIAZIONI DI COMPETENZA	2020	2021	2022
MAGGIORI ENTRATE PARTE CORRENTE	217.174,54	0,00	0,00
APPLICAZIONE AVANZO	0,00	0,00	0,00
MINORI ENTRATE PARTE CORRENTE	45.000,00	5.000,00	5.000,00
MINORI SPESE PARTE CORRENTE	25.500,00	15.000,00	15.000,00
MAGGIORI SPESE PARTE CORRENTE	197.674,54	10.000,00	10.000,00
SALDO	0,00	0,00	0,00

VARIAZIONI DI COMPETENZA	2020	2021	2022
MAGGIORI ENTRATE PARTE CAPITALE	0,00	0,00	0,00
APPLICAZIONE AVANZO	0,00	0,00	0,00
MINORI ENTRATE PARTE CAPITALE	0,00	0,00	0,00
MINOR UTILIZZO DI AVANZO	0,00	0,00	0,00
MINORI SPESE PARTE CAPITALE	0,00	0,00	0,00
MAGGIORI SPESE PARTE CAPITALE		0,00	0,00
SALDO	0,00	0,00	0,00

VARIAZIONI DI CASSA	2020	2021	2022
MAGGIORI ENTRATE PARTE CORRENTE	217.174,54	0,00	0,00
APPLICAZIONE AVANZO	0,00	0,00	0,00
MINORI ENTRATE PARTE CORRENTE	45.000,00	0,00	0,00
MINORI SPESE PARTE CORRENTE	15.000,00	0,00	0,00
MAGGIORI SPESE PARTE CORRENTE	196.396,00	0,00	0,00
SALDO	-9.221,46	0,00	0,00

VARIAZIONI DI CASSA	2020	2021	2022
MAGGIORI ENTRATE PARTE CAPITALE	0,00	0,00	0,00
APPLICAZIONE AVANZO	0,00	0,00	0,00
MINORI ENTRATE PARTE CAPITALE	0,00	0,00	0,00
MINORI SPESE PARTE CAPITALE	0,00	0,00	0,00
MAGGIORI SPESE PARTE CAPITALE	0,00	0,00	0,00
SALDO	0,00	0,00	0,00

Il Revisore unico attesta che le variazioni proposte sono:

- Attendibili sulla base dell'esigibilità delle entrate previste;
- Congrua sulla base delle spese da impegnare e della loro esigibilità;
- Coerenti in relazione al DUP e agli obiettivi di finanza pubblica;

Il Revisore ha verificato che con la variazione apportata in bilancio gli equilibri richiesti dal comma 6 dell'art.162 del Tuel sono così assicurati:

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2020 - EQUILIBRI DI BILANCIO

Equilibrio Economico-Finanziario		Competenza anno 2020	Competenza anno 2021	Competenza anno 2022
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		1.491.722,09		
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)	43.418,46	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	2.598.421,42 0,00	2.305.483,00 0,00	2.305.483,00 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1 - Spese correnti <i>di cui: - Fondo Pluriennale Vincolato</i> <i>- Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità</i>	(-)	2.623.139,88 0,00 75.500,00	2.282.783,00 0,00 86.000,00	2.282.083,00 0,00 86.000,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> <i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>	(-)	18.700,00 0,00 0,00	22.700,00 0,00 0,00	23.400,00 0,00 0,00
Somma finale (G = A-AA+B+C-D-E-F)		0,00	0,00	0,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI				
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti (2) <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	0,00 0,00		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (3)	O = G+H+I-L+M	0,00	0,00	0,00

Equilibrio Economico-Finanziario			Competenza anno 2020	Competenza anno 2021	Competenza anno 2022
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento (2)	(+)		653.594,43		
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)		319.314,83	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)		1.599.920,82	453.000,00	433.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)		0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)		0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui Fondo Pluriennale Vincolato di spesa</i>	(-)		2.572.830,08 0,00	453.000,00 0,00	433.000,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE		Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E	0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)		0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE		W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y	0,00	0,00	0,00

Equilibrio Economico-Finanziario		Competenza anno 2020	Competenza anno 2021	Competenza anno 2022
Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali (4):				
Equilibrio di parte corrente (C)		0,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	(-)	0,00		
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurienn.		0,00	0,00	0,00

CONCLUSIONE

Tutto ciò premesso, visto il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario, il Revisore Unico:

- verificata l'inesistenza di altri debiti fuori bilancio, non riconosciuti o non finanziati alla data del 23/07/2020;
- verificata la coerenza delle previsioni per gli anni 2020-2022;

esprime parere favorevole

sulla proposta di deliberazione relativa esprime il parere favorevole alla variazione di bilancio di previsione proposta.

Letto, confermato, sottoscritto.

Brescia, 23/07/2020

Il Revisore Unico
F.to Dott. Paolo Vollono